



APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO ORDINANZA N. 747 DEL 15 LUGLIO 2010 EMESSA DAL TAR LOMBARDIA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA "COMPASS GROUP ITALIA S.P.A." PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI, DEL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, MENSA DIPENDENTI E SERVIZI AUSILIARI PRESSO GLI ASILI NIDO. – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

VERBALE

Il 20 luglio 2010 alle ore 18:30 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, convocata la Giunta comunale, sono intervenuti i Signori:

N. progressivo	Cognome e Nome		Qualifica	Presenze
1	Oldrini	Giorgio	Sindaco	SI
2	Morabito	Demetrio	Vicesindaco	SI
3	Amato	Vincenzo	Assessore	SI
4	Brambilla	Ersilia	Assessore	NO
5	Chittò	Monica	Assessore	SI
6	Di Leva	Pasqualino	Assessore	NO
7	Pozzi	Alessandro	Assessore	SI
8	Teormino	Lucia	Assessore	NO
9	Urro	Giovanni	Assessore	SI
10	Zucchi	Claudio	Assessore	NO

Partecipa il F.F. del Segretario generale Flavia Orsetti.

Assume la presidenza il Sindaco Giorgio Oldrini, che riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco sottopone alla Giunta comunale l'allegata proposta di delibera avente per oggetto:

APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO ORDINANZA N. 747 DEL 15 LUGLIO 2010 EMESSA DAL TAR LOMBARDIA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA "COMPASS GROUP ITALIA S.P.A." PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI, DEL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, MENSA DIPENDENTI E SERVIZI AUSILIARI PRESSO GLI ASILI NIDO. – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di delibera;
- Ritenuto di apporla, riconoscendone il contenuto;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del D. Lgs. n. 267/00, come da foglio allegato;
- Richiamato l'articolo 134 - 4° comma del D. Lgs. n. 267/00;
- Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

- di approvare la proposta avente per oggetto:

APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO ORDINANZA N. 747 DEL 15 LUGLIO 2010 EMESSA DAL TAR LOMBARDIA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA "COMPASS GROUP ITALIA S.P.A." PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI, DEL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, MENSA DIPENDENTI E SERVIZI AUSILIARI PRESSO GLI ASILI NIDO. – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs.n. 267/00

ALLEGATI:

Proposta di deliberazione (1 pagina)
Relazione a firma Avv. Lo Campo (2 pagine)
Foglio pareri (1 pagina)

APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO ORDINANZA N. 747 DEL 15 LUGLIO 2010 EMESSA DAL TAR LOMBARDIA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA "COMPASS GROUP ITALIA S.p.A." PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI, DEL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, MENSA DIPENDENTI E SERVIZI AUSILIARI PRESSO GLI ASILI NIDO. - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Servizio Legale - Contratti;
- ritenuta meritevole di accoglimento la proposta in essa formulata;
- visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come da foglio allegato;
- richiamato l'art. 134, 4° comma, del decreto citato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge anche per l'immediata eseguibilità della presente deliberazione,

DELIBERA

1. di autorizzare il Sindaco a proporre appello al Consiglio di Stato contro l'ordinanza del T.A.R. per la Lombardia n. 747 del 15 luglio 2010 nel giudizio promosso dalla società "COMPASS GROUP ITALIA S.p.A." per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari, del provvedimento di esclusione dalla procedura aperta per l'appalto del servizio di ristorazione scolastica, mensa dipendenti e servizi ausiliari presso gli asili nido, di tutte le comunicazioni relative, di parte del bando di gara e di ogni atto connesso, presupposto e/o conseguente;
2. di individuare per l'incarico di patrocinio legale nella causa in oggetto l'avv. Giovanni Mariotti con studio in Milano, Largo Schuster n. 1, e in via congiunta e disgiunta con lo stesso e in via congiunta e disgiunta tra loro, gli avvocati Lucilla Lo Campo, Patrizia Scheggia e Stefania Festucci del Servizio Legale-Contratti, rinviando a successiva determinazione dirigenziale il formale atto di incarico e il conseguente impegno della spesa occorrente;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

RELAZIONE

Con deliberazione DI Giunta Comunale n. 254 del 29 giugno 2010 veniva disposto di costituirsi nel giudizio promosso dalla società "COMPASS GROUP ITALIA S.p.A." per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari, del provvedimento di esclusione dalla procedura aperta per l'appalto del servizio di ristorazione scolastica, mensa dipendenti e servizi ausiliari presso gli asili nido, di tutte le comunicazioni relative, di parte del bando di gara e di ogni atto connesso, presupposto e/o conseguente, rinviando a successiva determinazione dirigenziale il formale atto di incarico e il conseguente impegno della spesa occorrente.

Con successiva determinazione dirigenziale n. 44 del 29 giugno 2010 veniva conferito individuato l'incarico di patrocinio legale nella causa in oggetto all'avv. Giovanni Mariotti con studio in Milano, Largo Schuster n. 1, e in via congiunta e disgiunta con lo stesso e in via congiunta e disgiunta tra loro, agli avvocati Lucilla Lo Campo, Patrizia Scheggia e Stefania Festucci del Servizio Legale-Contratti.

Con ordinanza n. 747 del 15 luglio 2010 il T.A.R. per la Lombardia, ritenuto che *"l'omessa dichiarazione della società ricorrente in ordine al (solo ed esclusivo) requisito di cui all'art. 38, co. 1 lett. m-ter d. lgs. 163/2006 possa essere derubricato, nel peculiare caso di specie, a semplice errore materiale e/o irregolarità formale, suscettibile di essere emendato a norma dell'art. 46 anche nel rispetto del principio del favor participationis"*, ha accolto l'istanza di sospensione cautelare del provvedimento di esclusione ordinando *"la riammissione della ricorrente alla gara"*

in oggetto, subordinatamente alla previa verifica circa l'effettivo possesso del requisito di cui all'art. 38, co. 1 lett. m-ter".

Ritenuto che la sommaria motivazione contenuta nell'ordinanza non sia corretta e che l'operato della Commissione sia stato legittimo in quanto fondato sull'espressa pena di esclusione prevista dal bando per la mancanza o incompletezza di dichiarazioni, si ritiene opportuno proporre appello al Consiglio di Stato contro la predetta ordinanza e di individuare per la difesa del Comune gli stessi legali incaricati per la fase cautelare dinanzi al T.A.R., e quindi l'avv. Giovanni Mariotti con studio in Milano, Largo Schuster n. 1, e in via congiunta e disgiunta con lo stesso e in via congiunta e disgiunta tra loro, gli avvocati Lucilla Lo Campo, Patrizia Scheggia e Stefania Festucci del Servizio Legale-Contratti.

Si rinvia a successiva determinazione dirigenziale sia l'atto di incarico formale sia l'assunzione dell'impegno della spesa occorrente, previa acquisizione di congruo preventivo.

Sesto San Giovanni, 20 luglio 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE - CONTRATTI
(Avv. Lucilla Lo Campo)